

**COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA**

**\*\*\*\*\***

**REGOLAMENTO**

**PER L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO**

**Art. 1.**  
**Elezione e durata in carica**

- 1 Il Consiglio Comunale, dopo la sua elezione ed entro 60 giorni da quella del Sindaco, provvede all'elezione del difensore civico secondo le modalità disciplinate dello Statuto e dal presente regolamento.
- 2 Il difensore civico dura in carica cinque anni. Il suo mandato e' comunque prorogato fino all'esecutività della delibera del Consiglio Comunale che elegge il nuovo difensore civico.
- 3 La carica di difensore civico e' / non e' rinnovabile.
- 4 In caso di vacanza dell'ufficio, il Sindaco provvede, nei sessanta giorni successivi, alla convocazione del Consiglio Comunale per l'elezione del nuovo difensore civico.

**Art. 2.**  
**Incompatibilità, decadenza e revoca**

- 1 L'ufficio di difensore civico e' incompatibile con qualsiasi carica elettiva e con rapporti di servizio con pubbliche amministrazioni.
- 2 Il difensore civico decade automaticamente dall'incarico in caso di perdita dei requisiti prescritti dallo Statuto ovvero allorché sia chiamato a ricoprire uffici elettivi o instauri rapporti di servizio con pubbliche amministrazioni.
- 3 La decadenza e' dichiarata dal Consiglio Comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, entro il termine di venti giorni dal verificarsi dalla causa di decadenza.
- 4 Il difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio Comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

**Art. 3.**  
**Indennità di carica**

- 1 Al difensore civico e' assegnata un'indennità pari a quella prevista dalla legge per gli assessori del Comune.

**Art. 4.**  
**Organizzazione dell'ufficio**

- 1 Il Consiglio Comunale con proprio atto, in conformità con quanto disciplinato dello Statuto, individua la sede e determina la dotazione organica ed i criteri per l'assegnazione del personale.
- 2 L'assegnazione del personale all'ufficio del difensore civico e' stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
- 3 Il personale assegnato e' individuato nell'organico comunale e, per le funzioni esercitate presso il difensore civico, dipende funzionalmente da esso.
- 4 L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al difensore civico, che ne diviene consegnatario.
- 5 Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dall'ordinamento vigente.

**Art. 5.**  
**Sfera di esercizio delle funzioni**

- 1 Il difensore civico può intervenire in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti omessi o ritardati o comunque irregolarmente compiuti da organi, uffici o servizi dell'amministrazione comunale ovvero da enti e aziende da esse dipendenti.
- 2 Per organi, uffici e servizi dell'amministrazione comunale si intendono sia quelli centrali sia quelli circoscrizionali.
- 3 Il difensore civico non può intervenire:  
su atti dell'amministrazione di contenuto meramente politico;  
su atti o procedimenti avverso i quali siano già stati prodotti ricorsi davanti a organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria.
- 4 Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale.

**Art. 6.**  
**Tipologia degli interventi**

- 1 Il difensore civico, in relazione alle funzioni affidategli dallo Statuto, opera:
  - segnalando agli uffici, ai servizi e agli organi competenti le disfunzioni riscontrate;
  - sollecitando gli organi competenti a provvedere in merito.
- 2 Sono riconosciuti in particolare i seguenti poteri:
  - a) richiesta agli organi competenti di avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti ogni qualvolta ne ravvisi gli estremi;
  - b) obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria su ogni fatto che possa eventualmente configurarsi come reato, qualora su questo fatto sia stato richiesto il suo intervento;
  - c) obbligo di segnalazione alla Corte dei Conti delle eventuali ipotesi di responsabilità contabile;
  - d) funzione di arbitro per componimento stragiudiziale delle liti;
  - e) intervento all'interno del procedimento amministrativo, in osservanza dei principi fissati dalla L. 7-8-1990, n. 241, con le modalità e criteri stabiliti con appositi atti.

**Art. 7.**  
**Poteri esercitabili**

- 1 Per l'adempimento dei suoi compiti, il difensore civico può richiedere notizie e documenti all'amministrazione e convocare dipendenti.
- 2 Le richieste di documenti o notizie sono trasmesse al Sindaco, all'Assessore competente o direttamente al responsabile del procedimento, che provvedono ad evaderle nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine massimo di 30 giorni.
- 3 Il difensore civico ha comunque diritto ad accedere agli atti d'ufficio concernenti le questioni sottoposte alla sua attenzione senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

## **Art. 8.**

### **Modalità per attivare il difensore civico**

- 1 I soggetti che abbiano in corso una pratica presso gli uffici del Comune, di enti o aziende dipendenti, in caso di ritardato o irregolare svolgimento del relativo procedimento, possono chiedere l'intervento del difensore civico.
- 2 La richiesta di intervento può essere scritta o verbale e nulla è dovuto per essa né all'Amministrazione Comunale né al difensore civico.
- 3 Il difensore civico provvede direttamente a comunicare la non ammissibilità delle richieste.

## **Art. 9.**

### **Procedure di intervento**

- 1 A seguito dalla richiesta di intervento di cui al precedente articolo 8, il difensore civico sollecita il responsabile del procedimento affinché proceda all'esame della pratica, dandone notizia al Sindaco, all'Assessore competente o al responsabile dell'ufficio del servizio.
- 2 Il responsabile del procedimento è tenuto a riferire al difensore civico sulla situazione della pratica; questi, in conformità con quanto stabilito dall'Amministrazione per la conclusione del procedimento ai sensi della L. 7-8-1990, n. 241, assegnerà al dipendente un nuovo termine per la definizione della stessa, dando di ciò notizia all'interessato.
- 3 Trascorso il termine assegnato, il difensore civico è tenuto ad informare degli ulteriori ritardi il Sindaco e l'Assessore competente e potrà proporre l'avvio dell'azione disciplinare, ai sensi del precedente articolo 6, comma 2.
- 4 In ogni caso, qualora il fatto integri gli estremi di un reato, il difensore civico è tenuto a farne rapporto all'autorità giudiziaria, così come previsto dal precedente articolo 6, comma 2.

**Art. 10.**  
**Rapporti con il difensore civico**

- 1 Il difensore civico comunale, qualora ritenga che l'istanza presentatagli rientri nella competenza del difensore civico regionale o provinciale, la trasmette ai rispettivi uffici, dandone comunicazione all'interessato.